



Ufficio: DAR/PF Roma, 09/06/2025
Protocollo: 202505347/AG
Oggetto: D.M. 27.3.2025 Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della L. 376/2000 in materia di farmaci contenenti sostanze dopanti

Circolare n. 15377

SS
4.1J
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della L. 376/2000 in materia di farmaci contenenti sostanze dopanti

Nuova classificazione ai fini della fornitura
per i medicinali preparati in farmacia contenenti principi attivi vietati per doping:
RNR

Riferimenti: Ministero della Salute - Decreto 27 marzo 2025 “*Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante: «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»* e successive modificazioni ed integrazioni. (GU n.126 del 3-6-2025).

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 27 marzo 2025 sulle modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della L. 376/2000 in materia di farmaci contenenti sostanze dopanti.

Il decreto, che abroga e sostituisce il D.M. 19.5.2005, si applica ai medicinali preparati in farmacia contenenti i principi attivi inclusi nella lista di cui al decreto 13 aprile 2005 del Ministero della salute e successive modificazioni ed integrazioni (ossia ai medicinali contenenti principi attivi vietati per doping) per i quali è disposta la seguente nuova classificazione ai fini della fornitura: “*medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta*”.

Pertanto, dal 3 giugno 2025, data di entrata in vigore del decreto in oggetto, tutte le preparazioni magistrali e officinali contenenti principi attivi vietati per doping sono soggette a ricetta non ripetibile (RNR).

Resta confermato che l'etichettatura di tali preparazioni deve riportare la seguente frase: *“Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test anti-doping”*.

Resta altresì confermato che i medicinali preparati in farmacia per uso topico, ivi compresi quelli per uso dermatologico, oculistico, rinologico, odontostomatologico, auricolare contenenti principi attivi vietati per doping devono riportare sull'etichettatura la seguente frase: *“Attenzione per chi svolge attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. E' vietata un'assunzione diversa, per schema posologico e per via di somministrazione, da quelle prescritte”*.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)